

**Tribunale di Teramo**  
**Ufficio procedure concorsuali**

Ricorrente: **sig. Di Venosa Giuseppe**

Organismo di composizione della crisi: **O.C.C. O.D.C.E.C. Teramo**

Gestore della crisi con funzione di ausiliario del Giudice: **Dott. Massimo Zilli**

**Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con  
contestuale istanza di concessione delle misure cautelari**

---

***EX ART. 67 E S.S. D.LGS N. 14 DEL 12 GENNAIO 2019 E SUCC. MOD.NI ED INT.NI  
(CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA, D'ORA INNANZI "CCII")***

*- depositato per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi o del Gestore della Crisi -*

Il sottoscritto sig. **Di Venosa Giuseppe** (cod. fisc. DVNGPP63T11L328O) nato a Trani (BA) il 11/12/1963 e residente a Teramo (TE), in Via Vincenzo Pilotti, n. 21, rappresentato e difeso, nonché assistito quale *advisor* nella redazione della presente domanda dall'Avv. Berardo Di Ferdinando del Foro di Teramo, in forza di procura posta in calce e su foglio separato da farsi parte integrante e sostanziale del presente atto (**doc. 01**), presso il cui studio in Teramo alla Via della Banca n. 14 è elettivamente domiciliata, recapiti per le comunicazioni: tel. 0861/1868279, fax n. 0861/1850371, email [info@studiolegalediferdinando.it](mailto:info@studiolegalediferdinando.it) P.E.C. [diferdinando@pec.studiolegalediferdinando.it](mailto:diferdinando@pec.studiolegalediferdinando.it)

**PREMESSO CHE**

- con istanza del 09.10.2019, trasmessa a mezzo PEC all'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Teramo dal precedente *advisor* del sig. Di Venosa Giuseppe, l'esponente lamentava di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 2 comma 1 lett. c CCII (**doc. 02**);
- chiedeva, pertanto, all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Commercialisti di Teramo, la nomina di un professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli Organi di Composizione della Crisi da sovra indebitamento;
- l'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Teramo, in persona del suo Referente, con provvedimento del 27.07.2020 emesso nella procedura n. 50/2019 prot. O.C.C., nominava quale Gestore della crisi Ausiliario del Giudice il **Dott. Massimo Zilli**, il quale accettava l'incarico conferitogli (**docc. 03- 04**);
- il ricorrente provvedeva, quindi, al versamento del fondo spese, come richiesto nella comunicazione

---

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e segg. D.Lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019 e succ. mod.ni ed int.ni (CCII) - Tribunale di Teramo – Ufficio procedure concorsuali



preventivo costi e spese **(doc. 05)**;

- in data 12.11.2024 è stato conferito incarico all'Avv. Berardo Di Ferdinando ai fini della redazione della presente domanda in qualità di difensore e *advisor* del ricorrente **(cfr. doc. 01)**;
- successivamente alla nomina del suddetto professionista da parte dell'O.C.C. dell'ODCEC di Teramo, in data 07.11.2025 è stato effettuato un incontro **(doc. 05 bis)**, dal quale è emerso, sulla base della documentazione fornita, il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- pertanto, in seguito al suddetto incontro è emersa la necessità, per il ricorrente, di procedere al deposito della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 D. Lgs. N. 14 del 12 Gennaio 2019 e ss.mm.ii.*;
- successivamente l'O.C.C., anche per il tramite del legale del sovraindebitato, assumeva informazioni:
  - presso le competenti banche dati fiscali, segnatamente presso l'Agenzia delle Entrate, effettuando accesso presso l'Anagrafe dei rapporti finanziari, come da relativo documento allegato **(doc. 06)**;
  - presso il casellario giudiziale della Procura della Repubblica, come da certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti **(docc. 07 - 08)**, il tutto nel rispetto delle norme in materia di tutela della *privacy*, ciò anche in considerazione della futura eventuale circolazione ai creditori ai fini della precisazione del credito.

Tutto ciò premesso, il sig. **Di Venosa Giuseppe**, come sopra rappresentato, difeso ed assistito,

### DEPOSITA

a norma del *D. Lgs. N. 14 del 12 Gennaio 2019*, la seguente proposta di composizione della crisi, nella forma del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con l'impegno di integrarne i punti che, a giudizio dell'Ill.mo G.D., meritino un eventuale chiarimento, nonché di depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

### SOMMARIO

|                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SOMMARIO .....                                                                                              | 2 |
| REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ .....                                                                            | 4 |
| SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE DEL RICORRENTE .....                                                         | 4 |
| CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI..... | 5 |
| VERIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO CON COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.....                 | 6 |
| ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO.....                                                                          | 8 |



|                                                                                                                                                                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ATTI IN FRODE, ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE AL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI. .... | 10                                           |
| ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE .....                                                                                                                                             | 11                                           |
| ATTIVO IMMOBILIARE.....                                                                                                                                                                 | 11                                           |
| FORMALITA' .....                                                                                                                                                                        | 13                                           |
| ATTIVO MOBILIARE.....                                                                                                                                                                   | 14                                           |
| ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE DELLA RICORRENTE.....                                                                                                                                     | 15                                           |
| ANALISI SITUAZIONE DEBITORIA DELLA RICORRENTE .....                                                                                                                                     | 15                                           |
| CREDITORI PREDEDUCIBILI .....                                                                                                                                                           | 15                                           |
| CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI .....                                                                                                                                                  | 16                                           |
| CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI.....                                                                                                                                               | 17                                           |
| CREDITORI CHIROGRAFARI.....                                                                                                                                                             | 18                                           |
| Richiesta di sospensione o dichiarazione di inefficacia del contratto di cessione del quinto della pensione stipulato dal ricorrente con BiBanca s.p.a.....                             | 21                                           |
| ISTANZA DI CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 270, co. V, CCII .....                                                                                                            | 23                                           |
| COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA .....                                                                                                     | 24                                           |
| NUCLEO FAMILIARE DELLA RICORRENTE.....                                                                                                                                                  | 24                                           |
| SPESE PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE.....                                                                                                                                               | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| SPESE PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE.....                                                                                                                                               | 24                                           |
| PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.....                                                                                                                         | 25                                           |
| CALCOLO DEL RICAVALTO DISTRIBUIBILE NELL'IPOTESI DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.....                                                                                                       | 25                                           |
| PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI .....                                                                                                                                           | 29                                           |
| CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....                                                                                                                   | 30                                           |
| SCHEMA DELLE PERCENTUALI PROPOSTE.....                                                                                                                                                  | 31                                           |
| Elenco dei creditori e delle classi omogenee di appartenenza.....                                                                                                                       | 31                                           |
| CREDITORI IN PREDEDUZIONE.....                                                                                                                                                          | 31                                           |
| CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI .....                                                                                                                                                  | 31                                           |
| CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI.....                                                                                                                                               | 32                                           |
| CREDITORI CHIROGRAFARI.....                                                                                                                                                             | 32                                           |
| PREVISIONE DI CRONOPROGRAMMA DEI VERSAMENTI.....                                                                                                                                        | 33                                           |
| CONCLUSIONI.....                                                                                                                                                                        | 33                                           |
| Indice della documentazione allegata .....                                                                                                                                              | 34                                           |

\*\*\*



## REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono necessari i seguenti presupposti, sussistenti nel caso di specie, difatti il sig. **Di Venosa Giuseppe**:

- a) può qualificarsi “consumatore” a norma dell’art. 2 comma 1 *lett. e)* CCII, poiché si intende per consumatore: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*;
- b) si trova in uno stato di sovraindebitamento ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza”*, ex art. 2 comma 1 *lett. c)* CCII;
- c) non è soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo I, Capo I del D. Lgs. N. 14 del 12 Gennaio 2019, poiché lo stesso non ha e non ha mai avuto alcuna partecipazione o carica in imprese/società, come si evince dall’allegata interrogazione camerale negativa (**doc. 09**);
- d) nel quinquennio precedente al deposito dell’istanza di nomina del gestore della crisi non ha fatto ricorso ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- e) non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti e non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per le ragioni di cui si dirà appresso;
- g) non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di revoca di omologazione di precedenti procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non avendo fatto ricorso alle stesse nei cinque anni precedenti al deposito della dell’istanza di nomina del gestore della crisi;
- h) ha fornito documentazione completa ed attendibile, allegata alla presente domanda, che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. a) CCII, a mente del quale *“Il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente...”*;
- i) non risultano protesti a suo carico, come evidenziato dalla allegata visura camerale protesti (**doc. 10**).

\*\*\*

## SULLA QUALIFICA DI CONSUMATORE DEL RICORRENTE

Al fine di suffragare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal CCII e successive modifiche quale consumatore, si precisa che il ricorrente ne rispetta appieno la qualifica. Pertanto, si ritiene opportuno precisare che il sig. Di Venosa Giuseppe ha contratto esclusivamente debiti di natura personale e che tutte le obbligazioni sono riconducibili a scopi estranei alle attività imprenditoriali (mai svolte dal medesimo), in particolare per far fronte ad esigenze di carattere personale e familiare.

Nello specifico, la situazione debitoria complessiva, oltre che ai debiti prededucibili legati all’apertura



della presente procedura, può essere disaggregata come segue, ed è riferita alle seguenti voci:

- il debito privilegiato ipotecario nei confronti di Prelios Credit Servicing s.p.a. (ex Ubi Banca s.p.a., ex Banca Adriatica s.p.a., ex Nuova Banca delle Marche, ex Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.), si riferisce al contratto di mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'immobile in proprietà per 1/2 con la moglie Cantagalli Simonetta;
- i debiti privilegiati non ipotecari, con particolare riferimento a quelli nei confronti di:
  - Agenzia delle Entrate - Riscossione, si riferiscono ad Imposte e Tributi NON derivanti da attività d'impresa;
  - SOGET S.P.A., si riferiscono ad Imposte e Tributi NON derivanti da attività d'impresa;
  - Regione Abruzzo, si riferisce ad omesso pagamento del bollo;
- i debiti chirografari si riferiscono a posizioni bancarie derivante da contratti di finanziamento, meglio specificati *infra*.

L'estraneità dei debiti alle attività imprenditoriali è stata accertata mediante l'analisi della documentazione a corredo del piano ed esame delle precisazioni dei crediti pervenute dai creditori.

Alla luce di quanto appena esposto, l'art. 67 CCII prevede che il debitore sovraindebitato, qualora rivesta la qualifica di consumatore, come nel caso *de quo*, possa stipulare, a condizione che sia certificato dall'O.C.C., un piano di ristrutturazione dei debiti senza dover interpellare il ceto creditorio e che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma, nonché abbia i contenuti previsti dalla norma sopra richiamata.

\*\*\*

## CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI

Per comprendere le ragioni e le cause che hanno portato il ricorrente in una situazione di sovraindebitamento, nonché per valutare la diligenza impiegata dallo stesso nell'assumere volontariamente le obbligazioni, il sig. Di Venosa Giuseppe ha esposto come appresso le motivazioni della crisi: *Ho intrapreso la mia carriera lavorativa come agente di Polizia Penitenziaria nel 1986. In virtù della mia stabilità lavorativa, ho stipulato un mutuo ipotecario di 105 milioni di Lire, cointestato con mia moglie Simonetta Cantagalli, con la quale sono sposato in regime di comunione legale dei beni (doc. 11), finalizzato all'acquisto della nostra abitazione situata a Teramo, Via Vincenzo Pilotti, ove a tutt'oggi risiedo. Grazie anche al contributo di mia moglie, che all'epoca era lavoratrice presso la società Agro Alimentari Adriatica s.r.l. (cfr. doc. 14 ter di cui infra), sono riuscito ad onorare regolarmente le rate del mutuo. A partire dal 2006, a causa delle crescenti esigenze familiari legate alla nascita dei nostri due figli, le rate del mutuo sono divenute sempre più onerose da pagare. Per sostenere la mia famiglia e assicurare il benessere dei miei figli, ho dovuto ricorrere più volte al rinnovo di cessioni del quinto dello stipendio, estinguendo volta per volta le precedenti e percependo solo una piccola differenza di liquidità. La situazione è precipitata tra il 2016 e il 2017, anni in cui ho subito la perdita di mio padre e, poco dopo, di mio fratello. Questo doppio lutto*



*(docc 12 - 13) mi ha profondamente scosso a livello emotivo, anche a causa del mio forte legame con la mia famiglia d'origine a Trani. In quel periodo ho provveduto al pagamento delle spese funerarie. Inoltre, al fine di fornire supporto a mio figlio, ho sottoscritto un contratto di finanziamento con la società ProFamily per l'acquisto di una vettura (docc. 14 - 14 bis). A quell'epoca ero diventato l'unico percettore di reddito, poiché mia moglie, dal 2022 ha dovuto dedicarsi all'assistenza prima della madre e poi della sorella, entrambe, all'epoca, di fatto conviventi nel nostro nucleo familiare. Infatti, io e mia moglie decidemmo di far trasferire a casa nostra mia suocera in quanto anziana e bisognosa di assistenza. Nel periodo successivo, inoltre, mia cognata fu dapprima abbandonata dal coniuge che chiese ed ottenne la separazione, andando a vivere col figlio. Successivamente, a seguito del trasferimento del figlio ad Alba Adriatica (TE) si ritrovò da sola e, poiché all'epoca era già gravemente malata, mia moglie decise di ospitarla stabilmente a casa nostra anche lei, per poterla accudire. Questa situazione ha aggravato ulteriormente la mia morosità nel pagamento del mutuo. La riduzione della mia liquidità, nonostante il modestissimo supporto economico di mia suocera e di mia cognata, mi ha costretto a tentare di consolidare la mia situazione debitoria contraendo ulteriori finanziamenti, principalmente con la Banca Di Credito Cooperativo di Castiglione Masser Raimondo che ho successivamente estinto, e con la società Fincontinuo s.p.a (doc. 15). A seguito della morte dapprima di mia suocera nel 2021 e poi di mia cognata nel 2022 (doc. 16), doveti provvedere anche al pagamento delle spese funerarie di entrambe e, conseguentemente, venne meno anche il loro modesto supporto economico. Per queste circostanze, avendo dovuto dare priorità alle necessità familiari anche a causa della permanenza dello stato di disoccupazione di mia moglie, sono stato costretto a trascurare i pagamenti dei finanziamenti e del mutuo, quest'ultimo, nonostante le difficoltà, pagato in buona parte con residuo ad oggi di 24.000,00 euro circa (cfr. doc. 45 infra). Ad oggi la mia pensione è gravata da contratto di cessione del quinto della pensione, stipulato con la società BiBanca s.p.a. in data 15.05.2023 (cfr. docc. 43 – 44 di cui infra) e da pignoramento presso terzi, promosso da HDI Assicurazioni s.p.a. (cfr. docc. 36 – 38 ter di cui infra) a titolo di rivalsa per avere estinto il contratto di delegazione di pagamento che a suo tempo avevo con Italcredi s.p.a. (cfr. docc. 16 ter – 16 quater).*

\*\*\*

## **VERIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO CON COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.**

Da quanto sopra descritto, è evidente che le cause dell'indebitamento possono essere circoscritte a circostanze, che hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse prontamente liquidabili del patrimonio del ricorrente, con susseguenti difficoltà di adempiere regolarmente le obbligazioni esistenti. Pertanto, è di tutta evidenza come l'indebitamento sia da ascrivere a cause estranee alla condotta del ricorrente il quale, sin quando ne è stata in grado ed anche a proprio personale discapito, ha adempiuto, mettendo a disposizione dei creditori tutte le sue risorse, sia in termini di impegno sia in termini finanziari.

Dall'analisi delle cause del sovraindebitamento, può affermarsi che lo stesso non sia stato determinato da:

- 1) colpa grave;



ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave, la mera sproporzione del debito (il sovraindebitamento) non può essere di per sé sintomo della gravità della colpa ma va posta in relazione alle cause del sovraindebitamento indagando sulle ragioni che hanno condotto a quella sproporzione e non certo limitarsi a constatarla numericamente. Infatti, come emerge dalla ricostruzione di cui sopra, il ricorrente non ha causato il sovraindebitamento con una connotazione particolarmente prava dell'animo, bensì ha dovuto far fronte alle sfavorevoli contingenze economico finanziarie, agli imprevisti *medio tempore* verificatisi, ed ai crescenti bisogni familiari ed altre necessità della vita. Pertanto, non sussistono elementi riconducibili alla determinazione del sovraindebitamento, neppure in via residuale, alla colpa grave della debitrice.

2) Malafede;

per la valutazione della sussistenza della malafede nella determinazione del sovraindebitamento, occorre verificare se il ricorrente abbia impiegato la liquidità ottenuta dal finanziatore impiegandola in operazioni di pura sorte (es. distrazione o dissipazione), che si intendono quelle operazioni manifestamente imprudenti, aleatorie o economicamente scriteriate, poste in essere dal ricorrente sul proprio patrimonio, che ne determinino una notevole riduzione, mettendo a rischio la garanzia generica dei creditori. Nel caso in esame, il ricorrente non ha posto in essere operazioni di tale natura e, pertanto, va escluso che il suo sovraindebitamento sia stato determinato da malafede.

3) Frode;

per atti in frode, si intendono quegli atti volontari, diretti a danneggiare o ad ingannare i creditori, caratterizzati quindi da un dolo c.d. specifico, con esclusione di quegli atti per i quali la frode costituisca solo una caratteristica oggettiva della conseguenza dell'atto, cioè la riduzione della garanzia patrimoniale, che, come tale, non necessariamente può essere stata l'obiettivo della debitrice disponente. La nozione di frode, che rileva ai fini del sovraindebitamento, è, dunque, per un verso, più ampia di quella della revocatoria ordinaria e, per altro verso, più ristretta, perché, appunto, richiede la presenza dell'*animus nocendi*. In altre parole, l'atto revocabile posto in essere il ricorrente, nel quinquennio anteriore al deposito dell'istanza di nomina del gestore della crisi, non preclude, di per sé, l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, se non è accompagnato anche dall'*animus nocendi*, che, a sua volta, rende rilevante e preclusiva la frode di atti che possono anche non essere revocabili. Nel caso in esame, come può evincersi dall'esame della documentazione economico-patrimoniale e finanziaria del quinquennio antecedente al deposito dell'istanza di nomina del gestore della crisi (estratti conto, risultanze immobiliari storiche dell'Agenzia del Territorio, visure nominative storiche del PRA ed anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari rilasciata dall'Agenzia delle Entrate), può ritenersi che il debitore non abbia in alcun modo determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ragion per cui si ritiene l'accesso alla pre-



sente procedura pienamente ammissibile, anche ai fini della concessione dell'esdebitazione di diritto, ex art. 69 CCII.

\*\*\*

## ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO

Appare doveroso sottolineare che, sia nella presente domanda che nella relazione a firma del Gestore della Crisi, si dovrà tenere conto se, all'epoca dei finanziamenti intercorsi tra il sig. Di Venosa Giuseppe e gli istituti di credito sia stato rispettato o meno il merito creditizio, rilevante al fine di muovere censure nei confronti dei finanziatori.

La valutazione del merito creditizio è demandata dall'art. 68 comma 3 CCII all'organismo di composizione della crisi il quale nella relazione deve evidenziare: *"l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"*.

Nell'anno 2000 il sig. Di Venosa Giuseppe ha stipulato contratto di mutuo ipotecario con la società **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.** con rateo mensile di **euro 492,70 (doc. 16 bis)**.

Successivamente, in data 10.02.2015, il ricorrente sottoscriveva con la società **Italcredi S.p.a.** un contratto di cessione del quinto dello stipendio, impegnandosi al pagamento di n. 120 rate mensili da **euro 329,00** ciascuna (**cf. doc. 16 ter**).

Alla luce di quanto sopra, prima della sottoscrizione di detto finanziamento, l'esposizione debitoria mensile complessiva del ricorrente ammontava già ad **euro 492,70**.

Nonostante il suddetto carico debitorio, la società Italcredi s.p.a. ha violato la verifica del merito creditizio in quanto non ha considerato, a fronte di uno stipendio medio mensile netto di **euro 1.647,94**, l'importo necessario a garantire il minimo vitale per un nucleo familiare composto da n. 4 persone.

Come si evince dalla tabella che segue, il parametro per una vita dignitosa, calcolato per il caso di specie, ammonta ad **euro 1.194,11**. L'operazione di finanziamento posta in essere da Italcredi S.p.a. in data 10.02.2015 ha ridotto le disponibilità del ricorrente ben al di sotto di tale soglia critica, determinando una situazione di sovraindebitamento non sostenibile.

Utilizzando il foglio di calcolo del merito creditizio elaborato dall'O.D.C.E.C. di Roma (reperibile al seguente indirizzo

[https://www.odcec.roma.it/files/2021\\_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20creditizio.xlsx](https://www.odcec.roma.it/files/2021_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20creditizio.xlsx)),

La risultanza è riportata nella tabella che segue:



| Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 283, co. 1 e 2, CCII, il "merito creditizio"                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio                                                            |             |
| Esempio di simulazione del "merito creditizio"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| (A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.647,94  |
| Digita l'anno di erogazione del finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015        |
| Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento                                                                                                                                                                                                                                   | € 485,41    |
| link utile Assegno Sociale.: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184</a> )                                                                                                                                                                                                         |             |
| Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)                                                                                                                                                                                                   | 4           |
| Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,46        |
| Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....)<br>compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate<br>link utile: ( <a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169">https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169</a> ) |             |
| (B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.194,11  |
| (C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)                                                                                                                                                                                                                                                          | € 492,70    |
| Residuo reddito disponibile mensile (A B C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -€ 38,87    |
| In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -€ 38,87    |
| Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,81%       |
| Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12          |
| Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10          |
| Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -€ 3.230,10 |
| Digita la somma erogata dall'Istituto di Credito Ital Credi s.p.a. finanziato in data 10.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 39.480,00 |
| Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO          |

1. Nella detta ipotesi, è evidente che, la cessione del quinto dello stipendio concessa dalla società ItalCredi s.p.a. ha violato il merito creditizio, *ex art. 124 bis T.U.B.*, intaccando il reddito minimo che avrebbe consentito al ricorrente e alla sua famiglia di avere un dignitoso tenore di vita. Infatti, la somma che la società finanziaria avrebbe potuto erogare è indicata in **euro – 3.230,10** (a fronte di quella effettivamente erogata di **euro 39.480**). È evidente che la società ItalCredi s.p.a. non abbia svolto correttamente la disamina del merito creditizio del debitore, determinando così un colpevole aggravamento dell'indebitamento del sig. Di Venosa Giuseppe, erodendo in maniera irreversibile “...l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile”. Le conseguenze di tale violazione comportano, così come disposto dall'art. 69 comma 2 CCII: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Ad analoghe conclusioni si deve giungere al momento della sottoscrizione dei successivi finanziamenti (tutt'ora in corso), come meglio specificati *infra*.



Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

Infine, a sostegno dell'assenza di responsabilità in capo al ricorrente in ordine alle obbligazioni assunte con i richiamati intermediari finanziari, v'è da dire come alcuni Tribunali si siano già espressi sul punto, affermando che “... *pur essendo agevolmente evincibile alla reclamante la situazione di crisi del richiedente il finanziamento, la stessa lo ha egualmente accordato, in tal modo contravvenendo al generale obbligo di valutazione del merito creditizio del richiedente prima della conclusione del contratto, posto a base dei principi di sana e prudente gestione della impresa bancaria*” (**Tribunale collegiale di Teramo, decreto n. 7271/2019 del 24/04/2019 – R.G. n. 1790/2018 - Relatore Dott.ssa Ninetta D'Ignazio doc. 25**). Nello stesso senso, il medesimo relatore, in funzione di Giudice Delegato alle procedure di sovraindebitamento, ha affermato che **le dichiarazioni del debitore non sono:** “...*l'unico strumento a disposizione dell'istituto di credito ai fini del vaglio del merito creditizio*” (**Tribunale di Teramo, decreto cron. 13253/2019 del 02/09/2019 - R.G. 1805/2018 V.G. – Dott.ssa Ninetta D'Ignazio**).

\*\*\*

## **ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, ATTI IN FRODE, ED ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE AL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI.**

Il ricorrente dichiara che, nel quinquennio antecedente al deposito dell'istanza di nomina del gestore della crisi:

- ha posto in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del patrimonio, da intendersi gli atti, commissivi od omissivi, suscettibili di alterare e/o modificare la struttura e la consistenza del patrimonio ovvero di generare un rischio di alterazione dell'integrità dello stesso. Per “amministrazione” si intende l'attività di buon governo del patrimonio, diretta alla conservazione dell'integrità e dell'efficienza produttiva dei beni che lo compongono, avuto riguardo alla loro consistenza economica complessiva. La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. *ex multis* Cass. n. 21614/2004) ha avuto modo di affermare che, al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, si considerano tali gli atti che non presentino queste caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Tale orientamento consolidato può riferirsi altresì a soggetti non imprenditori quali:



consumatori, professionisti ed enti non commerciali; ciò in ragione del fatto che i criteri individuati riguardano l'oggetto (il patrimonio) e non il "proprietario" di quel patrimonio, ed hanno la finalità di consentire il controllo giudiziale su tali atti.

Nel caso che ci occupa, come può evincersi dall'esame della documentazione economico-patrimoniale e finanziaria del quinquennio antecedente al deposito dell'istanza di nomina del gestore della crisi (estratti conto, risultanze immobiliari storiche dell'Agenzia del Territorio, visure nominative storiche del PRA ed anagrafe dei rapporti finanziari rilasciata al gestore dall'Agenzia delle Entrate), il ricorrente non ha posto in essere alcun atto eccedente l'ordinaria amministrazione del proprio patrimonio, ad eccezione di:

- atto di vendita del veicolo tg. DJ 391 MX in data 06.09.2021, al valore di euro 950,00, quale quota del ricorrente (**doc. 17**);
- atto di vendita del veicolo tg. ED 578 JY in data 27.09.2021, al valore di euro 50,00, quale quota del ricorrente (**doc. 18**);

Il valore complessivo degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è di **euro 1.000,00**, quale quota del sig. Di Venosa Giuseppe, in quanto lo stesso è sposato in regime di comunione legale dei beni con la sig.ra Cantagalli Simonetta (**cf. doc. 11**);

**In merito alle vendite di cui sopra, il sig. Di Venosa Giuseppe chiede sin da ora di essere dispensato dal riversamento del suo controvalore dall'attivo della presente procedura, attesa l'esiguità delle somme percepite.**

**N.B. Dalla visura nominativa storica P.R.A. (doc. 19), si evince che il ricorrente non è più in possesso dei veicoli tg. TE 263680 e AN 115162 (doc. 20).**

- non ha compiuto atti in frode ai creditori.
- non vi sono atti impugnati dai creditori.

\*\*\*

## **ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Allo scopo di individuare l'attivo patrimoniale del sig. Di Venosa Giuseppe, si è provveduto ad analizzare anche la situazione patrimoniale della sig.ra Cantagalli Simonetta, in quanto gli stessi sono coniugati in regime di comunione dei beni, così come disposto dall'art. 177 c.c. (**cf. doc. 11**).

## **ATTIVO IMMOBILIARE**

Il sig. Di Venosa Giuseppe non è titolare di diritti di proprietà su terreni, come allegata visura catastale negativa (**doc. 21**). È altresì titolare per i diritti di proprietà pari 1/2 *pro indiviso*, come da allegata visura catastale su fabbricati (**doc. 22**) ed ispezione ipotecaria (**doc. 23**), del seguente bene immobile:



| Titolarità        | Comune      | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo                                                              | Zona e Categoria | Classe | Consistenza | Rendita      |
|-------------------|-------------|--------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|--------------|
| Proprietà per 1/2 | TERAMO Sez. | 56     | 1115       | 44  | TERAMO(TE) VIA VINCENZO PILOTTI n. 21 Scala A Interno 4 Piano S1-T - 2 | Zona 2 Cat.A/2   | 02     | 6,5 vani    | Euro: 453,19 |

Tale bene è stato oggetto di relazione di stima da parte dall'esperto stimatore Geom. Adolfo Graziani **(doc. 24)** con valore di euro 41.100,00, quota del ricorrente.

Detto valore è coerente con i valori OMI presenti nel portale dell'Agenzia delle Entrate. Il Geom.

Adolfo Graziani ha provveduto a distinguere le varie parti dell'immobile così ricavando le seguenti superfici:

- Abitazione con superficie di mq. 97 comprensivi di 19 mq di balcone;
- Fondaco con superficie di mq. 6;
- Garage con superfici di mq. 25.

#### STIMA DEL BENE

| UBICAZIONE | SUPERFICIE | VALORE/mq | Totale                   | possesso           | Valore propri. |
|------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Teramo     | Mq. 97,00  | 700,00    | 67.900,00                | Quota 1\2          | 33.950,00      |
| Teramo     | Mq. 6,00   | 350,00    | 2.100,00                 | Quota 1\2          | 1.150,00       |
| Teramo     | Mq. 25,00  | 400,00    | 10.000,00                | Quota 1\2          | 5.000,00       |
|            |            |           |                          |                    |                |
|            |            |           | Valore Quota sig. Venosa | <b>€ 41.100,00</b> |                |

La valutazione effettuata dal predetto tecnico appare rispondente ai valori dell'OMI, e precisamente:

| Tipologia                    | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) |      | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) |     | Superficie (L/N) |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------------------|--------------------------------|-----|------------------|
|                              |                    | Min                   | Max  |                  | Min                            | Max |                  |
| Abitazioni civili            | Normale            | 770                   | 1150 | L                | 3,4                            | 5   | N                |
| Abitazioni di tipo economico | Normale            | 530                   | 780  | L                | 2,3                            | 3,4 | N                |
| Autorimesse                  | Normale            | 360                   | 500  | L                | 1,7                            | 2,4 | N                |
| Box                          | Normale            | 440                   | 600  | L                | 2,1                            | 2,9 | N                |
| Posti auto coperti           | Normale            | 260                   | 350  | L                | 1,3                            | 1,7 | N                |
| Posti auto scoperti          | Normale            | 200                   | 270  | L                | ,9                             | 1,3 | L                |
| Ville e Villini              | Normale            | 850                   | 1250 | L                | 3,6                            | 5,4 | N                |



- Superficie abitazione 97 mq. \* 770 (valore minimo) / 2 (in quanto il ricorrente è titolare di diritti di proprietà pari ad 1/2) = 37.345,00
- Superficie fondaco 6 mq. \* 360 (valore minimo)/ 2 (in quanto il ricorrente è titolare di diritti di proprietà pari ad 1/2) = 1.080,00
- Superficie garage di 25 mq. \* 440 (valore minimo)/ 2 (in quanto il ricorrente è titolare di diritti di proprietà pari ad 1/2) = 5.500,00

**TOTALE VALORE IMMOBILE OMI 43.925,00.**

Rispetto a quanto previsto dallo stimatore Geom. Adolfo Graziani, i valori OMI sono lievemente superiori a quelli oggetto di valutazione. Lo scostamento tra le due risultanze ammonta tuttavia a soli **euro 2.825,00, ed è verosimilmente riconducibile all'ubicazione del bene in zona popolare.** Pertanto, tale minima divergenza conferma la congruità dei parametri estimativi adottati del predetto tecnico, che ha applicato i valori minimi, ossia: 700 per mq. (abitazione), 350 per mq. (fondaco) e 25 mq. (garage), in quanto l'immobile sito in Via Vincenzo Pilotti, Teramo (TE), è appunto situato in zona PEEP. Sulla base di quanto sopra, il valore della quota di  $\frac{1}{2}$  *pro indiviso* dell'immobile del ricorrente è stato stimato in **euro 41.100,00.**

## FORMALITA'

Su detto bene immobile gravano le seguenti formalità:

**TRASCRIZIONE A FAVORE del 06/08/2003** - Registro Particolare 8353 Registro Generale 12579

Pubblico ufficiale GIANNELLA EUGENIO Repertorio 33454 del 25/07/2003

ATTO TRA VIVI - ASSEGNAZIONE A SOCIO DI COOPERATIVA EDILIZIA

Immobili siti in TERAMO(TE)

**ISCRIZIONE CONTRO del 16/03/2020** - Registro Particolare 467 Registro Generale 3886

Pubblico ufficiale ROZZI PASQUALE Repertorio 171276 del 23/03/2000

IPOTECA IN RINNOVAZIONE derivante da IPOTECA VOLONTARIA PER CONCESSIONE  
A GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO

Immobili siti in TERAMO(TE)

**N.B.** In ossequio a quanto disposto dall'art. 177 c.c., si precisa che la sig.ra Cantagalli Simonetta non è titolare di ulteriori beni immobili acquistati in regime di comunione legale dei beni come da allegate risultanze catastali (**docc. 25 e 26**).

\*\*\*



## ATTIVO MOBILIARE

### BENI MOBILI E CREDITI

#### *Conti correnti / depositi bancari o postali.*

Come si evince dall'anagrafe dei rapporti finanziari, ivi allegata (**cf. doc. 06**), il sig. Di Venosa Giuseppe dichiara di essere titolare, e di essere stato titolare, di:

- Conto corrente presso Banca di Credito Cooperativo Di Castiglione Masser e Raimondo, cointestato con la sig.ra Cantagalli Simonetta sino a giorno di chiusura in data 21.09.2024, con saldo finale di euro 0,00, del quale si allegano gli estratti conto sino al giorno di chiusura (**doc. 27**);
- Carta/Conto corrente presso Postepay s.p.a. aperta in data 17.09.2020 con n. 3940 e rinnovata nell'anno 2024 con n. 7978, con saldo al 23.10.2025 di euro 6,23 del quale si allegano gli estratti conto dell'ultimo quinquennio (**doc. 28 – 29 bis**);
- Conto corrente presso Poste Italiane s.p.a. n. 3639 aperto in data 25.03.2023, con saldo al 08.07.2025 di euro 355,79 del quale si allegano gli estratti conto dal giorno di apertura sino ad oggi (**docc. 30 - 32**), sul quale è accreditata la pensione del ricorrente.

Il ricorrente, altresì, dichiara:

- di non essere proprietario di beni mobili di pregio, ad eccezione di quelli di modico valore rientranti fra quelli espressamente indicati dagli artt. 514 e ss. c.p.c., e fatta eccezione per quanto sopra ed *infra* precisato,
- di non essere titolare di ulteriori rapporti bancari o postali, né di ulteriori giacenze attive.

\*\*\*

#### *Beni mobili registrati.*

Il sig. Di Venosa Giuseppe, come da visure P.R.A. nominativa attuale e storica (**docc. 32 bis - 33 e cf. doc. 19**), è contitolare dei seguenti veicoli:

- diritti pari ad 1/2 motoveicolo tg. AD49047, unitamente alla moglie sig.ra Cantagalli Simonetta, marca Yamaha con valore di **euro 100,00** (quale valore del ricorrente), come da perizia allegata (**doc. 34**), sul quale grava provvedimento di fermo amministrativo promosso dalla società Soget s.p.a.;
- diritti pari ad 1/2 autovettura marca Ford Wag tg. CG981VF, unitamente alla moglie sig.ra Cantagalli Simonetta, acquistata al valore di euro 1.700,00 e quindi ad oggi ipoteticamente valutabile in **euro 850,00** (quale quota del ricorrente).

Il ricorrente, si impegna, al fine di garantire la fattibilità della presente proposta ed a rispettare l'alternativa della liquidazione controllata, a riversare in favore della presente procedura, il controvalore delle quote in contitolarità dei suddetti veicoli pari a complessivi **euro 950,00**, secondo quanto previste



nel presente piano di ristrutturazione dei debiti, fatta eccezione per il riversamento del controvalore degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, attesa l'esiguità delle somme.

Salvo quanto sopra, il ricorrente non dispone, né è titolare, di ulteriori beni mobili registrati.

\*\*\*

*Altri beni e crediti.*

Il sig. Di Venosa Giuseppe percepisce pensione di vecchiaia di complessivi **euro 1.910,00** mensili circa, come si evince dai cedolini pensione allegati I.N.P.S. (**doc. 35**), su cui gravano trattenute mensili derivanti da:

- Contratto di cessione del quinto della pensione stipulato in data 15.05.2023 con la società Bibanca s.p.a. di euro 331,00 (*cf. doc. 49 di cui infra*);
- Procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 860/2020 R.G.E. del Tribunale di Teramo, G.E. Dott.ssa Patrizia Carota, promossa dalla società HDI Assicurazioni s.p.a. di euro 179,00 circa, con terzo pignorato I.N.P.S. (**docc. 36 – 38 ter**).

\*\*\*

**ANALISI SITUAZIONE REDDITUALE DEL RICORRENTE**

I redditi lordi percepiti dal ricorrente nell'ultimo triennio sono i seguenti:

**Mod. 730 2023** (anno d'imposta 2022) (**doc. 39**): **euro 30.222,00**;

**Mod. 730 - 2024** (anno d'imposta 2023) (**doc. 40**): **euro 32.314,00**;

**Certificazione unica 2025** (anno d'imposta 2024) (**doc. 41**): **euro 34.937,33**.

\*\*\*

**ANALISI SITUAZIONE DEBITORIA DEL RICORRENTE**

Il ricorrente è titolare di posizioni debitorie di natura bancaria (come da allegate visure Centrale Rischi Banca d'Italia, CRIF e CTC) (**docc. 42 - 44**), tributaria e fiscale, nonché delle spese per la presente procedura con rango di prededuzione. I debiti dell'istante, **salvo errori od omissioni**, fanno riferimento alle seguenti voci:

**CREDITORI PREDEDUCIBILI**

| Creditore | Causale | Importo<br>(€) | Domicilio digitale<br>(fonti: atti e pubblici elenchi) |
|-----------|---------|----------------|--------------------------------------------------------|
|           |         |                |                                                        |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O.C.C.<br/>O.D.C.E.C.<br/>Teramo</b> | Quota residua del compenso di <b>euro 6.521,17</b> comprensivo di euro 250,00 versato in sede di istanza di nomina del gestore della crisi, ed euro 1.000,00 a titolo di fondo spese come prevenuto nella rideterminazione dei compensi pervenuta in data 12.03.2026 come pattuito con l'O.C.C. Commercialisti Teramo <b>(cfr. doc. 05) (doc. 44 bis)</b> | 5.271,17        | <a href="mailto:protocollo@pec.occteramo.it">protocollo@pec.occteramo.it</a> |
| <b>TOTALE</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.217,17</b> |                                                                              |

\*\*\*

### CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI

| Creditore                                                                                                                                                | Causale                                                                                                                                                                                                                      | Importo (€) | Domicilio digitale                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Prelios Credit Servicing s.p.a. (ex Ubi Banca s.p.a. ex Banca Adriatica s.p.a., ex Nuova Banca delle Marche ex Banca Nazionale Del Lavoro s.p.a.)</b> | Residuo del mutuo ipotecario come da visura della Centrale Rischi della Banca D'Italia del 04.07.2025 <b>(cfr. doc. 42)</b> e come da precisazione del credito, pervenuta tramite P.E.C. in data 26.09.2025 <b>(doc. 45)</b> | 24.602,24   | <a href="mailto:precs.ri@pec.prelios.it">precs.ri@pec.prelios.it</a> |



|               |                  |  |
|---------------|------------------|--|
| <b>TOTALE</b> | <b>24.602,24</b> |  |
|---------------|------------------|--|

\*\*\*

## CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

| Creditore                                                          | Causale                                                                                                                                                                                                                                  | Credito<br>(€)   | Domicilio digitale                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avv. Berardo Di Ferdinando</b><br><i>(difensore ed advisor)</i> | Compenso professionale relativo alla presente procedura, calcolato secondo i parametri forensi <i>ex</i> Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, <i>ex</i> artt. 2751 <i>bis</i> , n. 2, c.c., come da prospetto di calcolo allegato <b>(doc. 46)</b> | 1.526,16         | <a href="mailto:diferdinando@pec.studiolegalediferdinando.it">diferdinando@pec.studiolegalediferdinando.it</a> |
| <b>Agenzia delle Entrate – Riscossione</b>                         | Estratto debitorio del 29.01.2026 <b>(doc. 47)</b>                                                                                                                                                                                       | 4.630,64         | <a href="mailto:protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it">protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it</a>           |
| <b>Regione Abruzzo</b>                                             | Come precisazione pervenuta a mezzo P.E.C. dal Gestore <b>(doc. 48)</b>                                                                                                                                                                  | 6.847,48         | <a href="mailto:bollo@pec.regione.abruzzo.it">bollo@pec.regione.abruzzo.it</a>                                 |
| <b>Soget s.p.a.</b>                                                | Come estratto debitorio del 29.01.2026 <b>(docc. 48 bis – 48 ter)</b> e atto di pignoramento presso terzi nn. 5818 – 5820 <b>(cfr. docc. 55 ter – 55 quater di cui infra )</b>                                                           | 3.573,17         | <a href="mailto:protocollo.sogetspa@pec.it">protocollo.sogetspa@pec.it</a>                                     |
| <b>Totale</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>16.577,45</b> |                                                                                                                |

\*\*\*



## CREDITORI CHIROGRAFARI

| Creditore                                                                                                                    | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Credito<br>(€) | Domicilio digitale                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bibanca s.p.a.</b>                                                                                                        | Contratto di cessione del quinto della pensione come da visura CRIF e CTC allegata ( <b>cf. docc. 43 - 44</b> ), come da contratto stipulato dal ricorrente e come precisazione del credito pervenuta dal gestore ( <b>docc. 49 - 49 bis - 49 ter</b> )                                               | 30.121,00      | <a href="mailto:bibanca@pec.gruppobper.it">bibanca@pec.gruppobper.it</a>                                                                                                                                                                             |
| <b>FBS s.p.a. (ex Acero Spv s.p.a. ex Banca di Credito Cooperativo Di Castiglione Messer Raimondo e Pianella S.c.a.r.l.)</b> | Posizione debitoria derivante da contratti di finanziamento nn. 4843 e 7553, e scoperto di conto corrente con coobbligato il coniuge sig.ra Cantagalli Simonetta, come da raccomandata AR allegata ( <b>docc. 50</b> ), come da visura CRIF ( <b>cf. doc. 44</b> ) e come comunicazione pervenuta dal | 13.179,65      | <a href="mailto:08473.bcc@actaliscertymail.it">08473.bcc@actaliscertymail.it</a><br><a href="mailto:acero.spv@pec.spv-services.eu">acero.spv@pec.spv-services.eu</a><br><a href="mailto:fbsspa@poste-certificate.eu">fbsspa@poste-certificate.eu</a> |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | gestore <b>(doc. 50 bis)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ifis Npl Investing s.p.a. (ex Revalea s.p.a.)</b>                              | Come da allegata visura della Centrale Rischi della Banca D'Italia <b>(cfr. doc. 45)</b> e precisazione del credito pervenuta a mezzo P.E.C. al gestore <b>(doc. 50 ter)</b>                                                                                                                                                                                                    | 10.336,77 | <a href="mailto:ifisnplserving@bancaifis.legalmail.it">ifisnplserving@bancaifis.legalmail.it</a>                                                                                     |
| <b>HDI Assicurazione (credito ceduto da Cassa di Ravenna ex Italcredi s.p.a.)</b> | Come da precisazione pervenuta al gestore a mezzo P.E.C. <b>(doc. 50 quater)</b> , procedura esecutiva mobiliare n. 860/2020 R.G.E. del Tribunale di Teramo, G.E. Dott.ssa Patrizia Carota, come da atto di precetto <b>(cfr. docc. 36 – 38 ter)</b> . <b>N.B.:</b> tenuto conto della percezione medio tempore delle somme oggetto di ordinanza di assegnazione, detto credito | 13.857,17 | <a href="mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it">hdi.assicurazioni@pec.hdia.it</a><br><a href="mailto:nicolacoronati@ordineavvocatiroma.org">nicolacoronati@ordineavvocatiroma.org</a> |



|                                                                          |                                                                                                                                                             |                   |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | dovrà essere<br>oggetto di<br>attualizzazione ex<br>art. 70 CCII                                                                                            |                   |                                                                                          |
| Igea Digital Bank<br>s.p.a.                                              | Come da allegata<br>visura della<br>Centrale Rischi<br>della Banca D'Italia<br>( <i>cf. doc. 42</i> )                                                       | 48.408,00         | <a href="mailto:igeadigitalbank@legalmail.it">igeadigitalbank@legalmail.it</a>           |
| Banco BPM (ex<br>Profamily s.p.a.<br>come da atto di<br>fusione doc. 51) | Procedura<br>esecutiva mobiliare<br>n. 672/2020<br>R.G.E. del<br>Tribunale di<br>Teramo G.E.<br>Francesca Bellomo<br>( <i>docc. 52 - 55</i> )               | 7.780,65          | <a href="mailto:segreteria@pec.bancobpmspa.it">segreteria@pec.bancobpmspa.it</a>         |
| Futura SPV Limited                                                       | Atto di precetto in<br>forza di decreto<br>ingiuntivo n.<br>685/2025 del<br>04.04.2025, RG.<br>n.424/2025 ( <i>doc.<br/>55 bis</i> ) <i>oltre interessi</i> | 892,54            | <a href="mailto:studiolegale.diiorio@ultracert.it">studiolegale.diiorio@ultracert.it</a> |
| <b>Totale</b>                                                            |                                                                                                                                                             | <b>124.575,78</b> |                                                                                          |

**TOTALE COMPLESSIVO DELLE PASSIVITÀ: € 165.755,47** oltre ad € 5.217,17 per crediti prededucibili a titolo di spese della presente procedura.

\*\*\*

### ***PROCEDURE E GIUDIZI PENDENTI***

Allo stato attuale risultano pendenti nei confronti del sig. Di Venosa Giuseppe:

- Procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 860/2020 R.G.E, del Tribunale di Teramo, G.E. Carota Patrizia promossa dalla società HDI Assicurazioni s.p.a. di euro 179,00 circa, con terzo pignorato I.N.P.S. (*cf. docc. 36 – 38 ter*).
- Procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 672/2021 R.G.E. del Tribunale di Teramo, G.E.

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e segg. D.Lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019 e succ. mod.ni ed int.ni (CCII) - Tribunale di Teramo – Ufficio procedure concorsuali



- Francesca Bellomo, promossa da Banco BPM con terzo pignorato I.N.P.S. (**cf. docc. 52 - 55**) con ordinanza di assegnazione in coda al precedente pignoramento;
- Procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115820, Reg. Cron. n. 2654/2026, con terzo pignorato I.N.P.S. (**doc. 55 ter**);
  - Procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115818, Reg. Cron. n. 2652/2026, con terzo pignorato I.N.P.S. (**doc. 55 quater**).
  - Procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115819, Reg. Cron. n. 2653/2026, con terzo pignorato I.N.P.S. (**doc. 55 quinquies**).

\*\*\*

## Richiesta di sospensione o dichiarazione di inefficacia del contratto di cessione del quinto della pensione stipulato dal ricorrente con BiBanca s.p.a.

Da chiarire inoltre che il contratto di cessione del quinto dello stipendio, costituisce *“un prestito personale, non finalizzato, che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante da parte datore di lavoro, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti del Finanziatore se il datore di lavoro non versa le rate di rimborso”*. Ne consegue che il cedente conserva la disponibilità sulla somma ceduta fintanto che non venga definitivamente liberato dai suoi obblighi nei confronti del finanziatore; sino a quel momento, egli potrà inserire il debito quale posta passiva all'interno del piano. Parimenti, l'art. 42 DPR 180/1950 si applica solo una volta perfezionato l'accordo con il cessionario e determinatosi il passaggio della proprietà del credito e dei rischi ad essa connessi: ciò che nel caso di specie, per la clausola *pro solvendo*, non si è verificato. Peraltro, secondo il Tribunale di Siracusa, decreto del 17 giugno 2016 *“l'art. 7 della legge n. 3/2012 stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*. E la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Va tenuto presente che l'istituto della cessione del quinto dello stipendio realizza un trasferimento del credito futuro che esplica efficacia meramente obbligatoria (**Cass. 17/1/2012, n. 551; Tribunale di Livorno, 21/09/2016 e 15/02/2017**), fino a quando il credito non diviene esigibile: la cessione, dunque, costituisce una semplice garanzia della restituzione del prestito, tal che se la procedura di sovraindebitamento ha l'effetto di sospendere quelle esecutive e, in caso di omologa, di estinguerle, a maggior ragione il medesimo effetto sospensivo deve altresì aversi nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti. Del resto, l'esclusione della cessione del quinto dello stipendio dalla procedura di sovraindebitamento sarebbe



incoerente rispetto ai principi di concorsualità del procedimento e di parità di trattamento che esso esprime, come puntualmente rilevato dal **Tribunale di Grosseto (9/5/2017)**. In effetti, gli elementi caratteristici della concorsualità sono l'universalità e la segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori, nel rispetto della *par condicio creditorum*, principi che richiedono che tutti i creditori anteriori siano trattati secondo il disposto dell'art. 2741 codice civile. Si aggiunga che gli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c. chiariscono come il diritto dell'assegnatario di un credito (posizione identica al cessionario) si estingue solo con il pagamento, in quanto l'assegnazione, così come la cessione, dà luogo solo ad un trasferimento pro solvendo. Risulta confermato, dunque, che il debitore rimane tale anche successivamente alla cessione o alla assegnazione del credito e che la cessione del credito futuro produce effetti meramente obbligatori e non immediatamente traslativi sul suo patrimonio. Pertanto, ove il debitore decida di regolare la propria situazione di sovraindebitamento facendo ricorso alla legislazione speciale di cui al CCII, è giocoforza che l'intero suo patrimonio venga destinato a vantaggio di obbligazioni non più individuali, ma della massa. Può affermarsi che la legge stessa consente di non tenere conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza, tra debitore e creditore, atteso che, se fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri; peraltro il legislatore non rinvia all'art 545 c.p.c., sicché il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di un quinto dell'emolumento né, tanto meno, dalla misura della pensione sociale, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 12-bis, commi 2 e 9, della Legge n. 3/2012, con la conseguenza che il criterio del quinto va rideterminato nel contesto della procedura. Da ultimo, il Tribunale di Teramo nella persona del **Giudice Dott. Giovanni Cirillo**, con decreto di omologazione del piano del consumatore emesso in data 01/12/2020 (**V.G. 146/2018 Tribunale di Teramo**), ha stabilito, in merito alla richiesta del debitore di sospendere e/o dichiarare inefficaci i rapporti contrattuali di cessione del quinto stipendio, che *“deve essere disposta la revoca degli addebiti sulla busta paga relativi alla cessione del quinto dello stipendio e così revocata anche la connessa delegazione di pagamento in favore di dell'Ente. Ed invero, con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio ed alla pretesa sua irrevocabilità ai fini e per gli effetti del piano del consumatore, va ribadito che il contratto di cessione del quinto costituisce “un prestito personale, non finalizzato, che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante da parte dell'Ente previdenziale, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti del Finanziatore se l'Ente previdenziale non versa le rate di rimborso”. Ne consegue che il cedente conserva la disponibilità sulla somma ceduta fintanto che non venga definitivamente liberato dai suoi obblighi nei confronti del finanziatore; sino a quel momento, egli*



*potrà inserire il debito quale posta passiva all'interno del piano. Parimenti, l'art. 42 DPR 180/1950 si applica solo una volta perfezionato l'accordo con il cessionario e determinatosi il passaggio della proprietà del credito e dei rischi ad essa connessi: ciò che nel caso di specie, per la clausola pro solvendo, non si è verificato.*". Per i motivi su esposti, si richiede sin da ora, di disporre la revoca con effetto dalla comunicazione ad opera dell'O.C.C. della sentenza di apertura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in intestazione, all'istituto I.N.P.S. tenuta alla corresponsione della pensione, degli addebiti sui cedolini pensione relativi alla cessione del quinto derivante da contratto stipulato in data 15.05.2023 con la società Bibanca s.p.a. con rateo mensile di **euro 331,00**.

**Spetterà al nominando liquidatore valutare la ripetibilità delle somme *medio tempore* percepite dal creditore finanziario, in virtù del principio di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2022.**

\*\*\*

### **ISTANZA DI CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX ART. 270, co. V, CCII**

Il presente ricorso opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum*, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno economico al fine della miglior soddisfazione possibile di tutto il ceto creditorio;

Sussistendo, alla luce della prossima udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione, il concreto pericolo di erosione delle disponibilità liquide utili per soddisfare i crediti prededucibili della procedura di sovraindebitamento.

Si chiede, in forza del rinvio effettuato dall'art. 65 del Dlgs 14/2019 che ne consente l'applicabilità alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, **concedere, per la massima durata consentita dalla legge, le misure cautelari, consistenti nella sospensione della:**

- Procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 860/2020 R.G.E. del Tribunale di Teramo, G.E. Carota Patrizia promossa dalla società HDI Assicurazioni s.p.a. di euro 179,00 circa, con terzo pignorato I.N.P.S.;
- Procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 672/2021 R.G.E. del Tribunale di Teramo, G.E. Francesca Bellomo promossa da Banco BPM con terzo pignorato I.N.P.S. in coda;
- Procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115820, Reg. Cron. n. 2654/2026, con terzo pignorato I.N.P.S.;
- Procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115818, Reg. Cron. n. 2652/2026, con terzo pignorato I.N.P.S.;
- Procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115819, Reg. Cron. n. 2653/2026, con terzo pignorato I.N.P.S.
- della cessazione dell'efficacia del contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato con la società BiBanca s.p.a..



## COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

### NUCLEO FAMILIARE DELLA RICORRENTE

Il nucleo familiare del sig. Di Venosa Giuseppe, come da certificazione dello stato di famiglia (**doc. 56**) è composto dal medesimo e dalla moglie Cantagalli Simonetta, nata il 04/05/1963 in Teramo (TE), la quale non percepisce alcun reddito, come da C2 storico allegato (**doc. 14 ter**). Gli stessi vivono nell'appartamento in loro comproprietà sito in Via Vincenzo Pilotti, n. 21, a Teramo (TE).

\*\*\*

### SPESE PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE

Per l'analisi delle spese necessarie al sostentamento familiare si è tenuto conto del parametro *ex art. 283 c. 2 e segg. CCII*, al fine di quantificare *"...un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."* Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM prevede i seguenti moltiplicatori:

**Numero componenti**

**2**

**Parametro**

**1,57**

| DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021 |          | Numero dei componenti | Parametro |
|------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| indicare numero componenti                           | <b>2</b> | 1<br>2                | 1<br>1,57 |

In applicazione del predetto parametro al caso di specie, si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad **euro 546,24** per l'anno 2026, aumentato della metà, ossia di **euro 273,12**, e moltiplicato ancora per 1,57 (nucleo familiare di 2 componenti), riporta quale risultato il valore di euro 1.286,00 (arrotondato ad **euro 1.290,00**).

Considerando che il reddito da pensione medio mensile del ricorrente è di € 1.910,00 circa mensili, l'eccedenza reddituale rispetto al fabbisogno familiare è di circa euro 620,00 mensili, salvo quanto precisato nel seguente paragrafo "proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento".

\*\*\*



## PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Preliminarmente all'illustrazione della proposta di composizione della crisi, pare opportuno riassumere, in termini economici, la situazione economico patrimoniale del ricorrente nell'ipotesi di liquidazione controllata, e precisamente:

| Situazione patrimoniale del sig. Di Venosa Giuseppe                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Patrimonio immobiliare:</b><br>diritti di proprietà pari 1/2 <i>pro indiviso</i> censito al NCEU<br>fg. 56, part 1115, sub 44, Cat. A/2                                                                                                                                                            | € 41.100,00                   |
| <b>Patrimonio mobiliare:</b><br>Valore di 1/2 motoveicolo tg. AD49047, marca Yamaha di <b>euro 100,00</b><br>Valore dell'autovettura 1/2 Ford Wag tg. CG981VF valutabile in <b>euro 850,00</b>                                                                                                        | € 950,00<br>(complessivi)     |
| Eccedenza pensionistica di euro 620,00 mensili circa per 36 mensilità, per la parte che eccede il <i>quantum</i> destinato al fabbisogno familiare (stimato in euro 1.290,00), oltre all'integrale apporto di tre tredicesime mensilità della pensione (pari ad euro 1.762,45 circa per ciascun anno) | € 22.320,00<br><br>€ 5.287,35 |
| Riversamento del controvalore degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione                                                                                                                                                                                                                        | € 1.000,00<br>(complessivi)   |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 70.657,35</b>            |

\*\*\*

## CALCOLO DEL RICAVALTO DISTRIBUIBILE NELL'IPOTESI DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Nell'ipotesi di liquidazione controllata, l'attivo di cui sopra non sarebbe, di certo, distribuibile integralmente alla massa dei creditori, scontando l'incidenza dei costi della procedura liquidatoria. Infatti, nell'ipotesi di liquidazione controllata, il liquidatore provvederebbe alla vendita dell'intero immobile sito in Teramo (TE), di cui il ricorrente è contitolare per 1/2 della piena proprietà in regime di comunione legale dei beni. Verosimilmente, in caso di vendita della quota dell'immobile, il quale valore verrebbe inizialmente abbattuto del 25% quale prima base d'asta, e il ricavato della vendita, nell'ipotesi di aggiudicazione al primo esperimento, diminuirebbe ad euro 30.825,00 (41.100,00 – 25% = 30.825,00).



Analogamente, l'eventuale liquidazione dei veicoli tg. AD49047 e CG981VF, dei quali il ricorrente è comproprietario per la metà, risulterebbe di scarsissima utilità economica, considerati i valori di stima (pari rispettivamente a euro 100,00 e euro 850,00), e pertanto, stante l'evidente antieconomicità della loro vendita, i medesimi verrebbero quasi sicuramente retrocessi al debitore.

Tutto ciò premesso, il ricavato lordo, in caso di liquidazione controllata, sarebbe il seguente:

- ATTIVO IMMOBILIARE: **euro 30.825,00;**
- ATTIVO MOBILIARE: eccedenza pensionistica di euro 620,00 per 36 mensilità per complessivi **euro 22.320,00** ed integrali tre tredicesime mensilità di euro **1.762,45**, per complessivi **euro 5.287,35** per tre anni, **per un totale di euro 27.607,35.**

**Inoltre, deve tenersi conto che, in caso di liquidazione controllata ed eventuale vendita dell'immobile al primo esperimento, il ricorrente sarebbe costretto a trasferirsi in locazione in una nuova abitazione.** Orbene, tenuto conto dei costi di locazione di un immobile in Teramo (TE) nella medesima zona ove lo stesso si trova (via Vincenzo Pilotti, fraz. Colleaterrato, Teramo), calcolati secondo i valori OMI dell'Agenzia delle Entrate, come da tabella che segue, il canone mensile che il ricorrente sarebbe costretto ad ulteriormente sostenere sarebbe il seguente:



## Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

### Risultato interrogazione: Anno 2024 - Semestre 2

Provincia: **TERAMO**

Comune: **TERAMO**

Fascia/zona: **Periferica/VILLA%20PAVONE,%20COLLEATTERATO,%20VIALE%20EUROPA-S.S.80,%20VIA%20MELLOZZI,%20VIA%20MASCI,%20S.P.%20N.%2018**

Codice zona: **D14**

Microzona: **0**

Tipologia prevalente: **Abitazioni civili**

Destinazione: **Residenziale**

Nel 2° semestre 2024 resta sospesa la rilevazione nelle zone centrali dei comuni di Castelli, Isola del Gran Sasso d'Italia e Montorio al Vomano, in cui il mercato immobiliare risulta ancora sensibilmente condizionato dagli effetti degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016.

| Tipologia                    | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) |      | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) |     | Superficie (L/N) |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|------|------------------|--------------------------------|-----|------------------|
|                              |                    | Min                   | Max  |                  | Min                            | Max |                  |
| Abitazioni civili            | Normale            | 770                   | 1150 | L                | 3,2                            | 4,8 | N                |
| Abitazioni di tipo economico | Normale            | 530                   | 780  | L                | 2,2                            | 3,3 | N                |

Dunque, per un immobile di circa 100 mq, idoneo ad un nucleo familiare composto da due persone, i costi di locazione secondo i valori medi OMI per la categoria “Abitazioni residenziali civili” sarebbe di euro 4/mq, per un preventivabile costo di locazione di **euro 400,00 mensili**. **Di conseguenza, tale ulteriore costo, che graverebbe esclusivamente sul ricorrente (unico percettore di reddito), determinerebbe inevitabilmente l'aumento del quantum destinato al fabbisogno familiare ex art. 268 CCII, sino ad euro 1.690,00 mensili, con riduzione dell'eccedenza pensionistica in favore dei creditori, sempre nell'ipotesi di liquidazione controllata, ad euro 220,00 mensili, che, in 3 anni, sommano complessivi euro 7.920,00.**

Oltretutto, deve altresì considerarsi l'incidenza proporzionale, sui detti valori delle masse attive (euro 41.100,00 per la massa immobiliare, ed euro € 15.157,35 per quella mobiliare), delle spese e dei compensi prededucibili della procedura di liquidazione controllata, e precisamente:



| <b>A) MASSA IMMOBILIARE</b>                                                                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Valore di stima dell'immobile ( <u>senza considerare l'abbattimento del 25% in sede di vendita competitiva</u> )                                                  | € 41.100,00                 |
| <b>- A DETRARRE</b>                                                                                                                                               |                             |
| PVP                                                                                                                                                               | 100,00                      |
| Pubblicità Comunic'Arte s.r.l.                                                                                                                                    | 670,00 (comprensivo di IVA) |
| Spese vendita telematica asincrona Aste Giudiziare Inlinea Spa                                                                                                    | 902,80 (comprensivo di IVA) |
| Compenso dell'esperto stimatore dell'immobile                                                                                                                     | € 1.000,00                  |
| Registrazione del decreto di trasferimento                                                                                                                        | € 200,00                    |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                     | <b>€ 38.227,20</b>          |
| <b>- A DETRARRE ULTERIORMENTE</b>                                                                                                                                 |                             |
| Quota proporzionale del compenso dell'O.C.C., a valere sulla massa immobiliare (con incidenza del 73,48% rispetto all'attivo totale della procedura liquidatoria) | € 3.833,58                  |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                     | <b>€ 34.454,62</b>          |
| <b><u>A detrarre: compenso del liquidatore pari al 10% dell'attivo netto distribuibile</u></b>                                                                    | € 3.445,462                 |
| <b><u>TOTALE NETTO ATTIVO IMMOBILIARE</u></b>                                                                                                                     | <b>€ 31.009,16</b>          |

| <b>B) MASSA MOBILIARE</b>                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Eccedenza dei redditi pensionistici per mesi 36 di euro 220,00, al netto del sostentamento familiare ex art. 268 CCII e considerata l'incidenza del canone di locazione | € 7.920,00 |
| Versamento integrale di n. 13me mensilità della pensione di vecchiaia (1.762,45)                                                                                        | € 5.287,35 |
| Veicolo in comproprietà per 1/2 motoveicolo tg. AD49047, marca Yamaha al valore di 100,00                                                                               | € 100,00   |
|                                                                                                                                                                         | € 850,00   |
| Veicolo in comproprietà per 1/2 Ford Wag tg. CG981VF                                                                                                                    |            |
| Controvalore degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione                                                                                                           | € 1.000,00 |



|                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b><u>TOTALE ATTIVO</u></b>                                                                                                                                     | <b>€ 15.157,35</b> |
| <b><u>A DETRARRE</u></b>                                                                                                                                        |                    |
| Trascrizione vendita automezzi al P.R.A. (per ciascun veicolo)                                                                                                  | € 510,00           |
| Quota Registrazione sentenza                                                                                                                                    | € 200,00           |
| Gestione conto corrente procedura per anni tre                                                                                                                  | € 500,00           |
| Compenso dell'esperto stimatore dei beni mobili registrati                                                                                                      | € 500,00           |
| <b><u>TOTALE ATTIVO MOBILIARE</u></b>                                                                                                                           | <b>€ 13.447,35</b> |
| Quota proporzionale del compenso dell'O.C.C., a valere sulla massa mobiliare (con incidenza del 25,19% rispetto all'attivo totale della procedura liquidatoria) | € 3.387,39         |
| <b><u>TOTALE</u></b>                                                                                                                                            | <b>€ 10.059,96</b> |
| <b><u>A detrarre: compenso del liquidatore pari al 10% dell'attivo netto distribuibile</u></b>                                                                  | € 1.005,99         |
| <b><u>TOTALE NETTO ATTIVO MOBILIARE</u></b>                                                                                                                     | <b>€ 9.053,96</b>  |

**Pertanto l'alternativa liquidatoria netta (mobiliare ed immobiliare), distribuibile ai creditori nell'ipotesi di liquidazione controllata, è quantificabile in complessivi euro 40.063,12.**

\*\*\*

### **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

Il ricorrente, a fronte dell'alternativa liquidatoria sopra determinata, formula proposta migliorativa in favore dei creditori mediante versamento della complessiva somma **di euro 53.452,25**, di cui:

- euro **40.063,12**, quale somma non inferiore al ricavato nell'ipotesi di alternativa liquidatoria, al netto dei compensi prededucibili ex art. 2770 c.c. e del compenso dell'OCC/Liquidatore;
- euro **5.217,17** a titolo di rimborso dell'intero compenso prededucibile dell'O.C.C.;
- euro **6.221,85** quale ulteriore somma da distribuire ai creditori chirografari, altrimenti soddisfatti in misura inferiore nell'ipotesi di liquidazione controllata;
- euro **1.000,00** quale controvalore degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- euro **950,00** quale controvalore dei beni mobili registrati in comproprietà per ½ del ricorrente.

Il ricorrente pertanto intende versare la suddetta somma di **euro 53.452,25**, mediante n. 72 rate mensili di euro 620,00 cadauna, e versamento integrale di n. 5 tredicesime mensilità.



| PROPOSTA COMPOSIZIONE CRISI del sig. Di Venosa Giuseppe                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ratei mensili versati dal ricorrente mediante <u>n. 72 rate mensili di euro 620,00</u> | € 44.640,00        |
| Integrale versamento delle tredicesime n. 5 annuali di euro 1.762,45                   | € 8.812,25         |
| <b>TOTALE</b>                                                                          | <b>€ 53.452,25</b> |

Alla luce di quanto esposto, potrà essere destinata al ceto creditorio la somma liquida di **euro 53.452,25**.

\*\*\*

### CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Alla luce della tabella, di cui sopra, pare opportuno precisare che, in caso di liquidazione controllata l'attivo distribuibile pari ad euro **40.063,12**, i creditori troverebbero detta capienza:

- compenso OCC soddisfatto integralmente dalla procedura di liquidazione controllata, allo stesso modo nella presente proposta;
- il creditore privilegiato ipotecario Prelios Credit Servicing s.p.a. troverebbe integrale capienza, come nella presente proposta;
- i creditori privilegiati non ipotecari troverebbero capienza pari al **61,79%**, mentre nel presente ricorso verrebbero soddisfatti al 100%;
- i creditori chirografari in caso di liquidazione controllata non troverebbero alcuna capienza rispetto alla presente proposta nella quale hanno una capienza 5,66%

### PERTANTO

la presente proposta è sicuramente migliorativa rispetto all'alternativa conseguibile nell'ipotesi di liquidazione controllata, in considerazione del *quantum* complessivamente versato in un arco temporale ragionevole e dei versamenti mensili costanti.

Difatti, secondo quanto previsto nella tabella che segue, la presente proposta di ristrutturazione è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto il ricorrente, al netto delle spese del sostentamento familiare, come *supra* indicato, provvederebbe a riversare in n. 72 rate, con integrale cessione di n. 5 tredicesime mensilità, un importo complessivo di euro 53.452,25, rispetto a quella netta ricavabile dal ceto creditorio, di € 40.063,12, nell'ipotesi di liquidazione controllata.

| TABELLA DI CONFRONTO CON LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA |             |                                  |            |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|
| Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore | Importo     | Liquidazione controllata         | Importo    |
| Ratei mensili versati dal ricorrente                 | € 44.640,00 | Attivo mobiliare comprensivo di: | € 9.053,96 |

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e segg. D.Lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019 e succ. mod.ni ed int.ni (CCII) - Tribunale di Teramo – Ufficio procedure concorsuali



|                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| mediante <u>n. 72 rate mensili di euro 620,00 cad.</u>                      |                    | - eccedenza pensionistica in euro 220,00 per 36 mensilità;<br>- versamento integrale delle 13me per 3 anni;<br>(al netto delle spese relative alle vendite dei beni mobili registrati (come precisato nella tabella precedente) |                    |
| Integrale versamento delle tredicesime n. 5 annuali di <u>euro 1.762,45</u> | € 8.812,25         |                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                                                                             |                    | <b>Attivo immobiliare</b><br>(al netto delle spese relative alla vendita dell'immobile come precisato nella tabella precedente)                                                                                                 | € 31.009,16        |
| <b>TOTALE</b>                                                               | <b>€ 53.452,25</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>€ 40.063,12</b> |

Inoltre, nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, occorre considerare che le spese di pubblicità e gli oneri relativi alla liquidazione dell'immobile gravano sulla massa per ogni singolo esperimento di vendita. In tale prospettiva, qualora il primo tentativo di vendita dovesse risultare deserto, il ricorrente sarebbe tenuto a sostenere i costi dei successivi bandi, stimati in circa € 1.572,00 per ciascun tentativo, con riduzione della quota di soddisfazione dei creditori. Tenuto conto di una frequenza media di tre esperimenti di vendita per anno solare, l'esborso complessivo a carico del sig. Di Venosa Giuseppe potrebbe ascendere a circa € 4.716,00 annui, aggravando ulteriormente il passivo della procedura.

\*\*\*

## SCHEMA DELLE PERCENTUALI PROPOSTE

### Elenco dei creditori e delle classi omogenee di appartenenza

#### CREDITORI IN PREDEDUZIONE

| Creditore                  | Importo (€)       | Percentuale | Somma proposta (€) |
|----------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| O.C.C. O.D.C.E.C. Teramo   | € 5.217,00        | 100%        | € 5.217,00         |
| <b>TOTALE PREDEDUZIONE</b> | <b>€ 5.217,17</b> | <b>100%</b> | <b>€ 5.217,17</b>  |

#### CREDITORI PRIVILEGIATI IPOTECARI

| Creditore | Importo (€) | Percentuale | Somma proposta (€) |
|-----------|-------------|-------------|--------------------|
|-----------|-------------|-------------|--------------------|



|                                                                                                                        |                    |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Prelios Credit Servicing s.p.a.</b><br>(ex Ubi Banca s.p.a. ex Banca Adriatica s.p.a., ex Nuova Banca delle Marche) | € 24.602,24        | 100%        | € 24.602,24        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                          | <b>€ 24.602,24</b> | <b>100%</b> | <b>€ 24.602,24</b> |

\*\*\*

### CREDITORI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI

| Creditore                                                          | Importo (€)        | Percentuale | Somma proposta (€) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Avv. Berardo Di Ferdinando</b><br><i>(difensore ed advisor)</i> | € 1.526,16         | 100%        | € 1.526,16         |
| <b>Agenzia delle Entrate – Riscossione</b>                         | € 4.630,64         | 100%        | € 4.630,64         |
| <b>Regione Abruzzo</b>                                             | € 6.847,48         | 100%        | € 6.847,48         |
| <b>Soget s.p.a.</b>                                                | € 3.573,17         | 100%        | € 3.573,17         |
| <b>Totale</b>                                                      | <b>€ 16.577,45</b> | <b>100%</b> | <b>€ 16.577,45</b> |

\*\*\*

### CREDITORI CHIROGRAFARI

| Creditore                                                                                                                    | Importo (€)       | Percentuale | Somma proposta (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>Bibanca s.p.a.</b>                                                                                                        | 30.121,00         | 5,66%       | 1.705,91           |
| <b>FBS s.p.a. (ex Acero spv s.r.l. ex Banca di Credito Cooperativo Di Castiglione Messer Raimondo e Pianella S.c.a.r.l.)</b> | 13.179,65         | 5,66%       | 746,43             |
| <b>Ifis Npl Investing s.p.a.</b>                                                                                             | 10.336,77         | 5,66%       | 585,42             |
| <b>HDI Assicurazione (credito ceduto da Cassa di Ravenna ex Italcrediti s.p.a.)</b>                                          | 13.857,17         | 5,66%       | 784,80             |
| <b>Igea Digital Bank s.p.a.</b>                                                                                              | 48.408,00         | 5,66%       | 2.741,60           |
| <b>Banco BPM (ex Profamily s.p.a. come da atto di fusione doc. 51)</b>                                                       | 7.780,65          | 5,66%       | 440,65             |
| <b>Futura SPV Limited</b>                                                                                                    | 892,54            | 5,66%       | 50,54              |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                | <b>124.575,78</b> |             | <b>7.055,39</b>    |

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e segg. D.Lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019 e succ. mod.ni ed int.ni (CCII) - Tribunale di Teramo – Ufficio procedure concorsuali



\*\*\*

## PREVISIONE DI CRONOPROGRAMMA DEI VERSAMENTI

| Anno     | Natura delle somme | Periodo                                                         | Totale incassato dalla procedura | Successione dei pagamenti in favore dei creditori                                                                                                                                    |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I anno   | Versamenti mensili | Rate nn. 12 da € 620,00 cadauna e n.1 tredicesima da € 1.762,45 | € 9.202,45                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 5.217,17 <u>a saldo dei</u> creditori in prededuzione</li> <li>• € 3.985,28 in acconto al creditore privilegiato ipotecario</li> </ul>    |
| II anno  | Versamenti mensili | Rate nn. 12 da € 620,00 cadauna e n.1 tredicesima da € 1.762,45 | € 9.202,45                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 9.202,45 in acconto al creditore privilegiato ipotecario</li> </ul>                                                                       |
| III anno | Versamenti mensili | Rate nn. 12 da € 620,00 cadauna e n.1 tredicesima da € 1.762,45 | € 9.202,45                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 9.202,45 in acconto <u>al creditore privilegiato ipotecario</u></li> </ul>                                                                |
| IV anno  | Versamenti mensili | Rate nn. 12 da € 620,00 cadauna e n.1 tredicesima da € 1.762,45 | € 9.202,45                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>2.212,06 a saldo del creditore privilegiato</u></li> <li>• <u>6.990,39 in acconto ai creditori privilegiati non ipotecari</u></li> </ul> |
| V anno   | Versamenti mensili | Rate nn. 12 da € 620,00 cadauna e n.1 tredicesima da € 1.762,45 | € 9.202,45                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>9.202,45 in acconto ai creditori privilegiati non ipotecari</u></li> </ul>                                                               |
| VI anno  | Versamenti mensili | Rate nn. 12 da € 620,00 cadauna                                 | € 7.440,00                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>384,61 a saldo dei creditori privilegiati non ipotecari</u></li> <li>• € 7.055,39 a <u>saldo</u> dei creditori chirografari</li> </ul>   |

\*\*\*

## ATTENDIBILITA' DELLA PRESENTE PROPOSTA

L'attendibilità dei dati del sig. **Di Venosa Giuseppe** è stata confermata nella relazione particolareggiata redatta dall'O.C.C., in persona del Gestore della Crisi **Dott. Massimo Zilli** che alla presente si allega (**doc. 62**), con riserva di produrre, nell'interesse della massa dei creditori, eventuali modifiche e/o integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

\*\*\*

## CONCLUSIONI

In base a quanto in precedenza descritto, il sig. Di Venosa Giuseppe, soggetto in stato di sovraindebitamento, deposita, per il tramite dell'OCC/Gestore della Crisi, la presente proposta di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, ai sensi dell'art. 67, CCII e

### CHIEDE

che Ill.mo Giudice Delegato, valutata l'ammissibilità della proposta e del piano, voglia:

- disporre quanto previsto dai commi da 1 a 3 dell'art. 70 CCII;

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e segg. D.Lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019 e succ. mod.ni ed int.ni (CCII) - Tribunale di Teramo – Ufficio procedure concorsuali



- dichiarare che il sig. Di Venosa Giuseppe venga dispensato dal versamento del controvalore degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di complessivi euro 1.000,00, come sopra specificato;
- **concedere le misure cautelari, richieste anche mediante dettagliata e distinta istanza, disponendo, in particolare:**
  - la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 860/2020 R.G.E, del Tribunale di Teramo, G.E. Carota Patrizia promossa dalla società HDI Assicurazioni s.p.a. di euro 179,00 circa, con terzo pignorato I.N.P.S.;
  - la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 672/2021 R.G.E. del Tribunale di Teramo, G.E. Francesca Bellomo promossa da Banco BPM con terzo pignorato I.N.P.S. in coda;
  - la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115820, Reg. Cron. n. 2654/2026, con terzo pignorato I.N.P.S.;
  - la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115818, Reg. Cron. n. 2652/2026, con terzo pignorato I.N.P.S..
  - la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da Soget s.p.a., atto n. 2026/0000115819, Reg. Cron. n. 2653/2026, con terzo pignorato I.N.P.S..
  - nella cessazione dell'efficacia del contratto di cessione del quinto della pensione stipulato con la società BiBanca s.p.a in data 15.05.2023 con rateo mensile di euro 331,00;
- disporre che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- disporre che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCII, l'O.C.C., sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'O.C.C., e dichiarando chiusa la procedura.

\*\*\*

## Indice della documentazione allegata

La ricorrente produce la documentazione come da sottoesteso indice, e precisamente:

*doc. 01 - Orig. procura alle liti;*

*doc. 02 - Istanza di nomina;*

*doc. 03 - nomina gestore;*

*doc. 04 - Accettazione nomina Massimo Zilli;*



*doc. 05 - accettazione compensi;*  
*doc. 05 bis - Verbale di primo incontro;*  
*doc. 06 - Anagrafe dei rapporti finanziari;*  
*doc. 07 - Certificato Carichi pendenti;*  
*doc. 08 - Certificato Casellario giudiziale;*  
*doc. 09 - consultazione CCLAA negativa;*  
*doc. 10 - visura protesti CCLAA negativa;*  
*doc. 11 - Estratto atto di matrimonio;*  
*doc. 12 - Certificato di morte Di Venosa Donato;*  
*doc. 13 - certificato di morte Di Venosa Nicola;*  
*doc. 14 - ricorso ingiunzione pagamento Profamily;*  
*doc. 14 bis - contratto di finanziamento profamily*  
*doc. 14ter - c2 Cantagalli Simonetta;*  
*doc. 15 - cessione del quinto fincontinuo;*  
*doc. 16 - Certificato di morte Cantagalli Cinzia;*  
*doc. 16 bis - Rata mutuo ipotecario;*  
*doc. 16 ter - Contratto Italcresi del 10.02.2015;*  
*doc. 16 quater - Contratto Italcresi del 17 .04 .2015;*  
*doc. 17 - Vendita veicolo tg. DJ391MX;*  
*doc. 18 - Vendita veicolo tg. ED578JY;*  
*doc. 19 - Visura PRA storica Di Venosa – Cantagalli;*  
*doc. 20 - Perdita possesso veicoli;*  
*doc. 21- Risultanze Catastali terreni negativa;*  
*doc. 22 - Risultanze catastali fabbricati;*  
*doc. 23 - Ispezione ipotecaria;*  
*doc. 24 - perizia immobile del Geom. Adolfo Graziani;*  
*doc. 25 - Risultanze Catastali terreni negativa Cantagalli;*  
*doc. 26 - Risultanze Catastali fabbricati Cantagalli Simonetta;*  
*doc. 27 - E.C. BCC sino a chiusura;*  
*doc. 28 - E.C. conto corrente Postepay;*  
*doc. 28 bis - Lista movimenti 7978;*  
*doc. 29 - E.C. Poste Italiane n. 3639 - anno 2023;*  
*doc. 29 bis - Saldo Postepay;*  
*doc. 30 - E.C. Poste Italiane n. 3639 - anno 2023;*  
*doc. 31 - E.C. Poste Italiane n. 3639 - anno 2024;*



*doc. 32 - E.C. Poste Italiane n. 3639 - anno 2025;*  
*doc. 32 bis - Visura Pra Attuale Di Venosa;*  
*doc. 33 - Visura PRA attuale Cantagalli;*  
*doc. 34 - Valutazione motoveicolo;*  
*doc. 35 - Cedolini pensione;*  
*doc. 36 - Decreto ingiuntivo HDI Assicurazioni s.p.a.;*  
*doc. 37 - atto di precetto HDI;*  
*doc. 38 - Atto di pignoramento presso terzi HDI Assicurazione;*  
*doc. 38 bis - nota di iscrizione a ruolo pignoramento HDI Assicurazioni;*  
*doc. 38 ter - assegnazione somme HDI Assicurazione;*  
*doc. 39 - Mod. 730 – 2023;*  
*doc. 40 - Mod. 730 – 2024;*  
*doc. 41 - C.U. 2025;*  
*doc. 42 - Visura Banca d'Italia;*  
*doc. 43 – Visura Consorzio Tutela Credito;*  
*doc. 44 - Visura CRIF Di venosa;*  
*doc. 44 bis – Rideterminazione compensi OCC;*  
*doc. 45 - Residuo mutuo al 26.09.2025;*  
*doc. 46 - Compenso Avv. Berardo Di Ferdinando;*  
*doc. 47 - estratto debitorio Agenzia delle Entrate – Riscossione;*  
*doc. 48 - Posizione debitoria Regione Abruzzo;*  
*doc. 48 bis - Estratto debitorio Soget s.p.a.;*  
*doc. 48 ter- Estratto debitorio Soget s.p.a.;*  
*doc. 49 - contratto di cessione del quinto dello stipendio Bibanca;*  
*doc. 49 bis - Estratto debitorio Bibanca s.p.a.;*  
*doc. 49 ter - Estratto conto al 02.02.26 Bibanca s.p.a.;*  
*doc. 50 - Acero SPV EX BCC;*  
*doc. 50 bis - Precisazione del credito FBS s.p.a. Ex Acero s.p.v.;*  
*doc. 50 ter - Precisazione credito Ifis npl investing s.p.a.;*  
*doc. 50 quater - Precisazione del credito HDI Assicurazioni del 28.01.2026;*  
*doc. 51 atto di fusione profamily in BPM;*  
*doc. 52 - decreto ingiuntivo;*  
*doc. 53 - atto di precetto;*  
*doc. 54 - atto di pignoramento Banco BPM;*  
*doc. 55 - Assegnazione somme Banco BPM;*



*doc. 55 bis – Atto di precetto Futura SPV LIMITED;*

*doc. 55 ter - Atto di pignoramento n. 5820;*

*doc. 55 quater - Atto di pignoramento n. 5818;*

*doc. 55 quinquies - atto di pignoramento n. 5819;*

*doc. 56 - Certificato stato di famiglia;*

*doc. 57 - Elenco nominativo dei creditori, ex art. 39 comma 1 CCII;*

*doc. 58 - Relazione sulla situazione economica patrimoniale finanziaria, ex art. 39 comma 1 CCII;*

*doc. 59 - Relazione riepilogativa degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ex art. 39 co. 2 CCII;*

*doc. 60 - Situazione del nucleo familiare, ed elenco delle spese per il sostentamento della famiglia;*

*doc. 61 - P.E.C. di trasmissione della domanda di liquidazione al gestore ausiliario del Giudice e richiesta di invio della relazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione;*

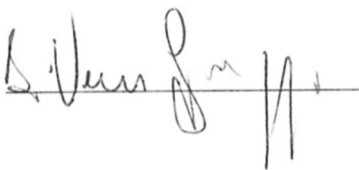
*doc. 62 - Relazione del gestore della crisi e relativi allegati.*

Con osservanza.

Teramo, 04 Aprile 2026

**Il ricorrente**

*(Di Venosa Giuseppe)*



**Il difensore ed advisor**

*(Avv. Berardo Di Ferdinando)*

